

XI Commissione - Mercoledì 28 marzo 2012

ALLEGATO

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale (Ulteriore nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione, esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A; ricordato che la Commissione XI aveva già espresso i propri pareri sulle precedenti versioni del provvedimento e che la Commissione di merito, anche a seguito dei rilievi formulati in quella sede, ha ritenuto di modificare ulteriormente il provvedimento; considerato che l'ulteriore nuova versione del testo - che intende positivamente rendere flessibile e articolato il modello organizzativo idoneo a rispondere efficacemente alle esigenze degli utenti - appare migliorata in modo sensibile, avendo anche introdotto meccanismi utili a sottoporre la nomina dei dirigenti a criteri più meritocratici; apprezzate le finalità di trasparenza e imparzialità sottese ai meccanismi di selezione della commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), e invitata la Commissione di merito a valutare una maggiore semplificazione delle relative procedure; segnalata l'esigenza che la Commissione di merito svolga una valutazione sulla cedevolezza delle norme statali di dettaglio e procedurali rispetto a quelle della legislazione regionale in materia di diverse figure professionali e di meccanismi per la determinazione di requisiti di accesso, sistemi di valutazione e modalità di individuazione degli incarichi a queste riferite; evidenziato, in particolare, il contenuto dell'articolo 8 che, modificando l'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo n. 502 del 1992, fissa al compimento del sessantasettesimo anno il limite massimo di età per il collocamento a riposo di numerose categorie di personale medico, consentendo l'innalzamento di tale limite sino al settantesimo anno, a domanda dell'interessato e sentito il Collegio di direzione; preso atto che, rispetto alle precedenti versioni e alla stessa normativa vigente, tale norma estende la facoltà non solo ai dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, ma anche ai ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso le aziende ospedaliero-universitarie; ritenuto che le novità introdotte dall'articolo 8 vadano nella direzione, auspicata anche a livello europeo, di un allungamento dei limiti di età per l'accesso al pensionamento, in coerenza con il miglioramento delle aspettative di vita dei lavoratori e in armonia con le recenti innovazioni legislative introdotte in materia previdenziale dal Governo in carica, nel segno di un'armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, che tenga conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti; osservato, peraltro, che tali disposizioni - ampliando significativamente la platea dei destinatari e modificando la normativa previgente, anche omettendo di disciplinare la casistica dei pensionamenti anticipati - vanno comunque valutate alla luce della recente riforma pensionistica, di cui al decreto-legge cosiddetto «Salva Italia», che è anche richiamata nell'alinea dell'articolo 8, come apposito criterio di conformità, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) all'articolo 8, comma 1, proprio al fine di assicurare la conformità del testo alle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, il capoverso «comma 1» sia sostituito dal seguente: «1. Ai dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa e i ricercatori universitari di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, si applicano le disposizioni in materia di collocamento a riposo e di pensionamento anticipato di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fatto salvo che il limite massimo di età per il collocamento a riposo di tali soggetti è stabilito, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al compimento del sessantasettesimo anno di età ovvero, a domanda dell'interessato, sentito il Collegio di direzione, al compimento del settantesimo anno di età»;
- 2) al medesimo articolo 8, comma 1, sia chiarito il contenuto dell'ultimo periodo del capoverso «comma 2», specificando quali figure rientrino tra il «personale universitario medico e sanitario delle analoghe professionalità della dirigenza del Servizio sanitario nazionale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale», ivi previsto.